

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 maggio 2021 - n. XI/4650

Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.64 del 10 luglio 2018 prevede che il risparmio dei consumi energetici e l'efficienza negli utilizzi dovranno essere «il driver» della programmazione energetica, coerentemente con gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con delibera n.532 del 24 luglio 2012 e con gli obiettivi comunitari indicati nel «Pacchetto Clima Energia 2020» e nel nuovo «Pacchetto Energia Pulita 2030»;
- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la cui redazione è stata coordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato pubblicato in forma definitiva il 21 gennaio 2020, si prefigge di tutelare «la competitività delle PMI e dei settori industriali energivori, prevenendo i rischi di delocalizzazione e tutelando l'occupazione», nonché di rendere più evidenti opportunità e condizioni per valutare la convenienza e le condizioni per realizzare interventi di efficienza energetica e di autoconsumo»;
- la delibera del Consiglio regionale n. 1445 del 24 novembre 2020, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzi per la definizione del programma regionale energia ambiente e clima, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 26/2003;

Visto altresì:

- le direttive europee 2012/27/UE, 2018/844/UE e 2018/2001/UE che, dando atto della necessità di intensificare gli sforzi per ridurre il consumo dei combustibili fossili e la produzione di gas climalteranti, promuovono l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili nei trasporti, negli edifici e nelle attività produttive, assegnando precisi obiettivi agli Stati membri;

Considerato che:

- a seguito della pandemia COVID 19 la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;
- Il Governo italiano all'art. 126 comma 10 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- con lettera del 30 marzo 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rivolto alle Regioni l'invito a finalizzare un Accordo Stato - Regioni (Accordo) con l'obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia COVID-19;
- l'art. 242 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce le modalità per il Contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei;
- Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto decreto rilancio con l'Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» (Accordo), sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020, sulla base dello schema approvato dalla Giunta con d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;
- con il citato Accordo Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di cui 193,5 a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 a valere sul POR FSE 2014-2020, per

sostenere le misure emergenziali di cui agli ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lavoro, previa la necessaria riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, al fine di rendere disponibili per l'Accordo le citate risorse;

- con delibera CIPE n. 42 del 28 luglio 2020, pubblicata in G.U. dell'8 settembre 2020, a fronte della parziale riprogrammazione del POR FESR ed FSE per rispondere all'emergenza sanitaria, gli interventi precedentemente finanziati da tali fondi trovano copertura nella riarticolazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e comunque in coerenza con quanto previsto al comma 2 e 4 dell'art. 242 del decreto rilancio;
- con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020 il POR FESR 2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione in coerenza con i contenuti della delibera CIPE di cui sopra;
- con comunicazione Protocollo A1.2020.0399869 del 3 dicembre 2020 Regione Lombardia, oggetto di informativa nella seduta CIPE del 15 dicembre 2020, ha comunicato che tra gli interventi riprogrammati a valere sulle risorse previste dall'Accordo, vi è la misura «Incentivi alle PMI per interventi di efficientamento energetico»;

Preso atto che l'importo complessivo riprogrammato, pari a 362 milioni di euro, comprende tra gli interventi da finanziare l'iniziativa «Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili» (Incentivi alle PMI per interventi di efficientamento energetico), per un importo complessivo pari a € 10.000.000;

Ritenuto di confermare, alla luce del perfezionamento della citata delibera del CIPE, la copertura dello stanziamento di € 10.000.000 per l'iniziativa «Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili» a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

Considerato che:

- la riduzione dei consumi energetici delle imprese e la possibilità di coprirli, almeno in parte, con energia autoprodotta da fonti rinnovabili consente di ridurre i costi di produzione, migliorando la competitività delle imprese;
- l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, riducendo le emissioni, concorre al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e nel territorio regionale della Lombardia;

Visto il Regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del Regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del Regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento UE nr. 651/2014 e considerato che:

- l'art. 2, nella parte relativa agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, include le seguenti definizioni:
 - 103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
 - 104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;
- l'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), indica ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 le condizioni per la compatibilità con il mercato interno dei servizi di consulenza alle PMI;
- l'art. 38 (Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica) indica ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 le pertinenti condizioni per la compatibilità con il mercato interno degli aiuti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica;
- l'art. 41 (Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili) indica ai paragrafi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 le pertinenti condizioni per la compatibilità con il mercato interno degli aiuti finalizzati a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Ritenuto di disporre che i contributi alle PMI oggetto del presente provvedimento debbano essere concessi in conformità alle condizioni definite nei suddetti articoli del Regolamento UE 651/2014 e ai seguenti criteri:

- Linea 1 (efficientamento energetico) e 2 (installazione im-

pianti fotovoltaici): 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento UE nr. 651/2014 e nel limite del 10 % del totale del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento;

- Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 38 del suddetto Regolamento (paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5); tale percentuale dovrà essere applicata a tutte le imprese che rientrano nella definizione di PMI, a prescindere dalla distinzione fra micro, piccola e media impresa;
- Linea 2: 30% delle spese ammissibili indicate per l'installazione di impianti fotovoltaici, con possibile integrazione di sistemi per l'accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 41 del suddetto Regolamento 41 (paragrafi 1, 2, 5, 6 a e 7 a e 8);

Rilevato che:

- il d.lgs. 102/2014 («Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE») prevede all'art. 8, comma 3, che le imprese a forte consumo di energia, che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n.134, siano tenute ad eseguire le diagnosi energetiche come previsto per le grandi imprese e nel rispetto dei medesimi requisiti;
- tra i requisiti di cui sopra è previsto che le diagnosi energetiche debbano essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme relative agli auditor energetici;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto, con segnalazione pubblicata sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018 - che l'estensione alle PMI non energivore dell'obbligo di avvalersi per le diagnosi energetiche di soggetti certificati da organismi accreditati costituisca un requisito ulteriore rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, con l'effetto di limitare l'accesso all'offerta di servizi di diagnosi energetica;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con d.g.r. n. X/3252 del 6 marzo 2015, nella seduta del 4 aprile 2020 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione IV.4.b.1.1 (4.2.1 dell'AP) - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza;

Ritenuto di destinare all'iniziativa la somma di €10.000.000 ripartendola, come previsto nella scheda allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 5.000.000,00 per interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli impianti produttivi delle imprese;
- € 5.000.000,00 per l'installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente integrati con sistemi per l'accumulo dell'energia prodotta;

Rilevato che tali risorse trovano disponibilità sui seguenti capitoli di spesa:

- € 4.375.000,00 a valere sul capitolo 15094, di cui € 1.375.000,00 sull'esercizio 2021, € 2.500.000,00 sull'esercizio 2022 e € 500.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 3.062.500,00 a valere sul capitolo 15095, di cui € 962.500,00 sull'esercizio 2021, € 1.750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 350.000,00 a valere sull'esercizio 2023,
- € 1.312.500,00 a valere sul capitolo 15096, di cui € 412.500,00 sull'esercizio 2021, € 750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 150.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 625.000,00 a valere sul capitolo 15091 sull'esercizio 2021,
- € 437.500,00 a valere sul capitolo 15092 sull'esercizio 2021,
- € 187.500,00 a valere sul capitolo 15093 sull'esercizio 2021;

Dato atto che:

- i contributi, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) del suddetto reg. 651/2014:

- non sono rivolti alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
- non sono erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- non è prevista la cumulabilità dei contributi oggetto del presente provvedimento con altri contributi in conto sovvenzioni di natura regionale, statale e comunitaria, concessi per gli stessi interventi; il divieto di cumulo non riguarda l'accesso al fondo centrale di garanzia (art.2, comma 100, lettera a, della legge 662/1996), gli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli eventuali sgravi fiscali;
- le imprese beneficiarie del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 per attestare:
- di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- di avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione degli adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, in particolare la registrazione del CAR, dei COR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI, ai sensi degli art. 8, 9 e 13 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, e s.m.i.;
- l'attivazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisito il parere positivo in ordine alla presente iniziativa relativamente alle clausole di conformità agli Aiuti di Stato, espresso il 25 febbraio 2020 dal Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 3889/2015 e decreto del Segretario Generale n. 8060 del 5 ottobre 2015;

Ritenuto per i motivi sopra esposti, di approvare l'iniziativa descritta nella scheda di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le disposizioni attuative verranno approvate con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Clima e Qualità dell'Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima previo riscontro della mancanza di osservazioni da parte della Commissione europea sulla presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER.0908.219;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza»;

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

come descritta nell'allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che i contributi previsti nella misura di cui al punto 1 debbano essere concessi nel rispetto delle condizioni definite negli art. 18, 38 e 41 del Regolamento UE 651/2014 e dei seguenti criteri:

- Linea 1 (efficientamento energetico) e 2 (installazione impianti fotovoltaici): 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento UE nr. 651/2014 e nel limite del 10 % del totale del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento;
- Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 38 del suddetto Regolamento (paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5); tale percentuale dovrà essere applicata a tutte le imprese che rientrano nella definizione di PMI, a prescindere dalla distinzione fra micro, piccola e media impresa;
- Linea 2: 30% delle spese ammissibili indicate per l'installazione impianti fotovoltaici, con possibile integrazione di sistemi per l'accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 41 del suddetto Regolamento (paragrafi 1, 2, 5, 6 a e 7 a e 8);

3. di stabilire che la misura descritta nell'allegato A sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed, in particolare delle condizioni descritte negli articoli 1-12, 18 (paragrafi 1, 2, 3 e 4), 38 (paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5) e 41 (paragrafi 1, 2, 5, 6 a, 7 a e 8) dello stesso Regolamento;

4. di stabilire la dotazione finanziaria relativa all'iniziativa di cui all'Allegato A in € 10.000.000 (dieci milioni), a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e di ripartire il suddetto stanziamento in due linee, come previsto in premessa e nell'allegato A, sopra citato;

5. di prevedere fino d'ora la possibilità, nel caso in cui una linea di intervento presentasse delle economie, di trasferire quest'ultime all'altra linea, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle domande idonee;

6. di dare atto che tali risorse trovano copertura sui seguenti capitoli di spesa:

- € 4.375.000,00 a valere sul capitolo 15094, di cui € 1.375.000,00 sull'esercizio 2021, € 2.500.000,00 sull'esercizio 2022 e € 500.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 3.062.500,00 a valere sul capitolo 15095, di cui € 962.500,00 sull'esercizio 2021, € 1.750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 350.000,00 a valere sull'esercizio 2023,
- € 1.312.500,00 a valere sul capitolo 15096, di cui € 412.500,00 sull'esercizio 2021, € 750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 150.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 625.000,00 a valere sul capitolo 15091 sull'esercizio 2021,
- € 437.500,00 a valere sul capitolo 15092 sull'esercizio 2021,
- € 187.500,00 a valere sul capitolo 15093 sull'esercizio 2021;

7. di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attivazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A - Scheda Tecnica

(rif. DGR n. 6642/2017 e d.d.s. 8524/2017 - Allegato 7 “Scheda tipo da allegare alla delibera di approvazione dei criteri dei bandi finanziati con fondi della programmazione europea”)

DIREZIONI PROPONENTI Ambiente e Clima

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO DGR/BANDO	“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”;
FINALITÀ	Ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti delle Piccole e Medie Imprese (PMI), anche mediante l’incremento della copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed, eventualmente, accumulata.
PRS XI LEGISLATURA	Risultato atteso: TER.1701.258 (Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico)
SOGGETTI BENEFICIARI ¹	Le Piccole e Medie Imprese che operano del settore manifatturiero o estrattivo (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia. Per la definizione di PMI si fa riferimento alla Raccomandazione n. 2003/361/CE e all’allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015.
SOGGETTI DESTINATARI ²	Gli stessi beneficiari
SOGGETTO GESTORE ³	Regione Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 10.000.000, da ripartire come segue: <ul style="list-style-type: none">- € 5.000.000 per l’efficientamento energetico degli impianti produttivi (linea 1);- € 5.000.000 per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da destinare all’autoconsumo (linea 2). Sarà possibile, nel caso che una linea di intervento presentasse delle economie, trasferire quest’ultime all’altra linea, qualora ciò servisse allo scorrimento della graduatoria delle domande idonee.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondo di Sviluppo e Coesione, in attuazione dell’Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE	Finanziamento a fondo perduto, nel rispetto dei massimali di seguito indicati e validi per tutte le tipologie di spese ammissibili, conformi ai vincoli previsti dagli art. 18 (paragrafi 1, 2, 3 e 4), 38 (paragrafo 1, 2, 3, 4 e 5) e 41 (paragrafo 1, 5, 6a, 7a e 8) del regolamento UE 651/2014. <ul style="list-style-type: none">• Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;• Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico;

¹ Indicare i soggetti che potranno beneficiare dell’agevolazione ed eventuali soggetti che ne sono esclusi
² Ove differenti dai beneficiari, indicare i soggetti che saranno destinatari dell’agevolazione
³ Se previsto, indicare i soggetti che attuano iniziativa/strumento finanziario

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> Linea 2: 30% delle spese ammissibili (con le limitazioni più avanti indicate) per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo. <p>Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l'importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere ed ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Comunicazione di esenzione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e degli art. 18, 38 e 41 del regolamento UE nr. 651/2014.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell'impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione degli ultimi 3 anni solari. La riduzione dell'indice di prestazione energetica deve essere almeno del 7% e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva. La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.</p> <p>Linea 2: Installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa.</p>
REQUISITI TECNICI DI AMMISSIBILITA'	<p>Imprese dotate di una diagnosi energetica della sede produttiva soggetta all'intervento.</p> <p>La diagnosi energetica dovrà essere redatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di imprese energivore (come definite all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014) da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339; in caso di imprese non energivore, anche da esperti non certificati. <p>In entrambi i casi sopra indicati, la diagnosi dovrà essere redatta utilizzando il format disponibile sul sito dell'Enea al link che verrà indicato dal bando.</p> <p>La diagnosi, con i requisiti di cui sopra, dovrà risultare redatta e caricata sul sito dell'Enea, unitamente al file di riepilogo dei dati, come da format reperibile al link dell'Enea che verrà indicato dal bando, non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>LINEA 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo, esclusivamente relative agli interventi oggetto di contributo e nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento; fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti che complessivamente consentono di ridurre di almeno il 7% l'indice di prestazione energetica della sede produttiva dell'impresa;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> • acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che sono oggetto dell'intervento di cui sopra; • oneri per la sicurezza relativi all'installazione dell'impianto proposto. <p>LINEA 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza, progettazione, direzione lavori e collaudo dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale impianto per l'accumulo dell'energia prodotta da quest'ultimo, nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; • fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici e degli eventuali impianti di accumulo, nel limite di 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW, 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW e 1.000€/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW; • sistema combinato di Inverter con batterie • allacciamento alla rete dell'energia elettrica; • oneri per la sicurezza relativi all'installazione dell'impianto proposto. <p>Per entrambe le linee di intervento, le fatture, al netto dell'IVA, dovranno essere intestate al soggetto destinatario finale dell'agevolazione regionale.</p> <p>Non saranno ammissibili le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di diagnosi energetica; • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità; • acquisto di beni usati; • acquisto di beni in leasing; • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili; • acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti, che oggetto di contributo ai sensi del presente bando; • lavori in economia; • pagamenti a favore di soggetti privi di partita iva; • prestazioni gestionali; • acquisto e modifica di mezzi di trasporto; • disposte in data antecedente alla data della comunicazione regionale di assegnazione del contributo; • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa beneficiaria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione; • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	<p>Il procedimento di valutazione si comporrà di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una graduatoria di merito, basata sulla valutazione dei progetti e sul punteggio attribuito a ciascuno di essi.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>L'istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Regione Lombardia (DG Ambiente e Clima), con eventuale supporto esterno.</p> <p>La trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di de-certificazione e di semplificazione amministrativa.</p> <p>Il bando dovrà prevedere due o tre finestre temporali per la presentazione delle domande di partecipazione e l'istruttoria formale e tecnica verrà svolta con riferimento alle domande pervenute nella prima finestra temporale, per poi procedere all'istruttoria delle domande pervenute nella finestra successiva solo previa verifica delle risorse ancora disponibili per la concessione dei relativi contributi.</p> <p>Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'U.O. Clima e Qualità dell'Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conformità dell'impresa rispetto alle condizioni di ammissibilità, in coerenza con i presenti criteri. • completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta in relazione all'intervento per cui viene chiesto il contributo. <p>L'istruttoria tecnica si concluderà con l'assegnazione di un punteggio di merito, basato su criteri di valutazione e di premialità.</p> <p><u>Criteri di valutazione.</u></p> <p>LINEA 1: consumi energetici di ciascuna impresa (espressi come media di Tonnellate equivalenti di petrolio dell'ultimo triennio), in modo da favorire le imprese che presentano i consumi maggiori e, conseguentemente, i maggiori risparmi in termini di valori assoluti.</p> <p>LINEA 2: potenza degli impianti fotovoltaici, in modo da privilegiare gli interventi che hanno una maggior capacità produttiva.</p> <p><u>Criteri di premialità</u></p> <p>LINEA 1: Miglioramento percentuale della prestazione energetica ulteriore rispetto al requisito minimo del 7%;</p> <p>LINEA 2: Installazione integrata di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia prodotta dagli impianti stessi;</p> <p>Per entrambe le linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possesso di certificati di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001). - Titolarità femminile e/o rilevanza percentuale della componente femminile nella compagine societaria.
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 18 (paragrafi 1, 2, 3 e 4), 38 (paragrafo 1, 2, 3, 4 e 5) e 41 (paragrafo 1, 5, 6a e 7a e 8) del regolamento UE 651/2014 e dell'entità massima dell'agevolazione prevista, alle imprese utilmente collocate nella graduatoria di merito, il contributo previsto verrà erogato con le seguenti modalità:</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>a) Il 40% a seguito della presentazione della documentazione contrattuale e contabile che comprova l’assunzione delle spese relative all’intervento e di una polizza fidejussoria di importo pari al medesimo rateo del contributo;</p> <p>b) 50% a seguito della presentazione, entro 15 mesi dall’ammissione al finanziamento, della rendicontazione dell’intervento realizzato, corredata dal collaudo e dalle spese sostenute, debitamente quietanzate;</p> <p>c) 10% a seguito della presentazione, entro 6 mesi dal collaudo, della relazione di monitoraggio, con l’indicazione dei risultati raggiunti.</p> <p>I ratei di cui sopra verranno erogati entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione prevista per ciascuna quota di contributo.</p>
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	Gli interventi dovranno essere realizzati e collaudati e rendicontati a Regione Lombardia entro 15 mesi dalla comunicazione regionale di assegnazione del contributo.
POSSIBILI IMPATTI ⁴	<p>Sviluppo sostenibile: positivo</p> <p>Pari opportunità: positivo</p> <p>Parità di genere: positivo, alla luce dei criteri di premialità che, a parità di punteggio in graduatoria, prevedono la precedenza per le PMI a titolarità femminile e/o con rilevanza percentuale della componente femminile nella compagine societaria.</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE ⁵	<p>Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria in GWh per milioni di euro;</p> <p>Numero di imprese che ricevono un sostegno;</p> <p>Diminuzione annuale stimata di tonnellate di gas a effetto serra;</p> <p>Riduzione dei consumi di energia finale delle imprese in tep;</p> <p>Potenza fotovoltaica installata;</p> <p>Numero impianti fotovoltaici installati;</p> <p>Numero di imprese dotate di Sistema di gestione energia UNI CEI EN ISO 50001;</p> <p>Numero di imprese dotate di Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;</p> <p>Rapporto tra l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici finanziati con la Linea 2 e il fabbisogno di energia elettrica della sede produttiva.</p>
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI ⁶	Non è prevista la cumulabilità con altri contributi in conto sovvenzioni di natura regionale, statale e comunitaria per gli stessi interventi oggetto della presente misura. L’agevolazione può essere cumulata con l’accesso al fondo centrale di garanzia (art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/96), con gli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e con eventuali sgravi fiscali.

⁴ Indicare se l’iniziativa può determinare impatti (negativi, neutri o positivi) motivando la valutazione.

⁵ Indicatori del POR e integrativi, se previsti

⁶ Indicare se il bando prevede complementarità e/o sinergie con fondi SIE (PON, PSR, ...), con strumenti di finanziamento della UE o di livello nazionale, con Programmi CTE o FSC